Mercoledì 12 giugno 2013

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il ***ventesimo*** giorno successivo ***alla*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo ***a quello della sua*** pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

P7_TA(2013)0258

Istituzione del sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi in IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (COM(2012)0254 — C7-0148/2012 — 2008/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2016/C 065/43)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0254),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0148/2012),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ([1]),

— vista la lettera del 20 settembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

— visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0432/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

([1]) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2008)0242

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 giugno 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 603/2013.)

P7_TA(2013)0259

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)0560 — C7-0248/2011 — 2011/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 065/44)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0560),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0248/2011),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dall'Assemblea nazionale francese, dal Senato dei Paesi Bassi, dalla Camera dei Rappresentanti dei Paesi Bassi, dal Parlamento portoghese, dal Senato rumeno, dal Parlamento slovacco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

— visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,